

Gli appalti di servizi in concessione nelle biblioteche statali

La celebre legge Ronchey (legge 14 gennaio 1993, n. 4)¹ è stato il primo provvedimento legislativo che ha aperto la strada all'ingresso di società private nella gestione di servizi "aggiuntivi" negli istituti dello Stato afferenti all'allora Ministero per i beni culturali e ambientali (ora Ministero per i beni e le attività culturali), "qualora non possano essere svolti mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione", permettendo da una parte il ricavo di un profitto per le ditte, dall'altra un risparmio economico o di personale, destinato ad altre incombenze, oltre che, in certi casi, a un introito per l'amministrazione.

La concessione di uno o più servizi, sulla base del Regolamento (d.m. 24 marzo 1997, n. 139),² diventa oggetto di studio e di indagine da parte del capo di un istituto (è però pure prevista la possibilità di "appalti integrati", in cui più istituti collaborano, indicando insieme un'unica gara per uno stesso servizio da svolgersi per più enti), il quale redige un progetto e bandisce l'appalto entro sei mesi dall'approvazione ministeriale del programma. Vengono ammessi a partecipare "soggetti privati, enti pubblici economici, fondazioni culturali e bancarie, società e consorzi costituiti a tale scopo, cooperative regolarmente costituite [...] singolarmente o in forma associata anche temporanea".

La procedura da seguire è

quella della licitazione privata, con veste europea, se l'importo a base d'asta è sopra soglia, secondo i criteri del d.lgs. 157/1995;³ attraverso un bando pubblico o una lettera d'invito, le ditte in possesso dei requisiti richiesti dichiarano il proprio interesse per la gara; successivamente l'amministrazione procede a valutare la capacità tecnico-organizzativa e quella economico-finanziaria dei partecipanti, e invita quindi le ditte ritenute idonee a presentare un'offerta.⁴ L'aggiudicazione avviene all'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando quindi non solo il prezzo proposto, ma anche altri fattori, quali generalmente il curriculum aziendale e quello del direttore tecnico, nonché il progetto avanzato.

Pur diretta soprattutto al miglioramento delle strutture museali, la legge Ronchey offre possibilità applicative anche nell'ambito delle biblioteche, sia di quelle pubbliche statali sia di quelle interne a istituzioni culturali statali, quali ad esempio musei e soprintendenze, le quali finora, per ragioni diverse, sono state soltanto marginalmente sfruttate;⁵ il regolamento infatti, dettagliando le tipologie dei servizi che possono essere "affidati in concessione", ne cita alcune (art. 2, comma 1) che, in varia misura, sono connesse con la gestione delle raccolte librarie.

1) *Servizio editoriale, di vendita di cataloghi e sussidi catalografici, audiovisivi*

e informatici, di vendita di ogni altro materiale informativo, di riproduzioni di beni culturali

Tale servizio riguarda sostanzialmente la gestione del cosiddetto *bookshop*, un vero e proprio negozio in cui poter reperire materiale informativo e catalografico connesso con le collezioni dell'istituto. Anche se siamo abituati a collegarlo generalmente a una struttura museale, il negozio può pure allocarsi in uno spazio della biblioteca, soprattutto in quelle con carattere museale e quindi meta di visitatori non solo lettori.

2) *Servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito interbibliotecario*

Il servizio fa riferimento diretto al *Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali* (dpr 417/1995), in particolare ai titoli ottavo (Servizi al pubblico: riproduzioni, art. 42-49) e nono (Servizi al pubblico: prestito, art. 50-60).

La ditta appaltatrice si impegna, sulla base delle richieste dell'utenza anche remota (con servizio di document delivery) con cui regola direttamente i pagamenti, nella riproduzione, attraverso sistemi diversi, di beni di proprietà della biblioteca oppure nella fornitura di riproduzioni a partire da supporti analogici o digitali già posseduti (stampa da microfilm, microfiche, microforme, immagini digitali), o ancora nella gestione della stampa effettuata da postazioni informatiche cui sono collegate stampati con contascatti.

L'amministrazione fornisce gli spazi dove allocare le macchine e vigila sul servizio, operazione particolarmente importante, poiché in sostanza è affidata al perso-

nale della ditta la delicata operazione, "dopo avere accertato che lo stato di conservazione lo consente, [di] controllare che il tipo di riproduzione sia adatto al materiale specifico trattato e che l'intero procedimento sia attuato con le dovute cautele onde evitare deterioramenti agli esemplari per i quali è stata richiesta la riproduzione" (dpr 417/1995, art. 46).

Infatti la riproduzione di un bene culturale quale è un bene librario, con qualsiasi mezzo venga realizzata, deve essere svolta nel rispetto e nella tutela del bene stesso, come del resto è richiesto dai compiti di conservazione delle biblioteche di Stato; il mezzo più diffuso di riproduzione, perché permette la realizzazione di copie in tempi veloci, a basso costo e con qualità accettabile, è però la fotocopiatura, la quale è una delle più gravi cause di danneggiamento dei pezzi: essa infatti provoca seri danni alla legatura, in particolare al dorso e ai morsi, ma anche alla cucitura, visto che l'apertura viene forzata fino a un angolo di 180°; inoltre la luce intensa emanata, pur di breve durata, può portare a lungo andare a ingiallimenti delle carte e sbiadimento degli inchiostri. Oltre a conoscere il regolamento interno dell'istituto relativo a quali beni non sia possibile riprodurre tramite fotocopia (ad esempio volumi di fondi storici o speciali, volumi antecedenti cronologicamente una determinata data, in genere il 1900 o anche oltre, volumi in precario stato di conservazione, volumi appartenenti all'apparato di consultazione, volumi di grande formato, tra cui anche i giornali, le incisioni, le stampe e le mappe, le opere musicali, le

tavole che superano il formato del volume in cui sono inserite, volumi con legature di pregio, fragili o con legature all'americana, tesi di laurea e di dottorato), proponendo all'utente riproduzioni con tecnologie alternative (scanner a ripresa planetaria, microfilm, fotografie analogiche o digitali), gli addetti della ditta aggiudicatrice dovranno curare particolarmente la manipolazione del materiale, soprattutto di quello antico o raro e di pregio, verificando innanzitutto se esiste già nell'archivio dell'amministrazione una ripresa del bene, per evitare ad esso ulteriori traumi; inoltre devono essere a conoscenza delle leggi vigenti in materia di diritto d'autore che limitano la riproduzione, pur esclusivamente per scopi personali, a una quota di pagine non superiore al 15% dell'opera.

Più rischioso per la salvaguardia del bene sarà il caso in cui l'appalto comprenda anche la fornitura di macchine a uso diretto dell'utente, attivate con schede prepagate o a moneta, già molto comuni in biblioteche universitarie o di pubblica lettura: occorrerà infatti che un incaricato della ditta sovrintenda alle autonome operazioni degli utenti al fine di garantire il rispetto delle norme e la salvaguardia dei beni stessi.

L'amministrazione inoltre potrà chiedere al soggetto affidatario del servizio, il quale potrà poi rivalersi sui clienti, che, nel caso di richieste di riproduzioni di beni nella loro totalità, vengano fornite, per essere depositate nell'archivio dell'ente, una copia negativa originale in caso di microfilm, una copia completa su supporto ottico per le ripre-

se originali, o una copia in fotocopia, da cui eventualmente ricavarne ulteriori altre per successivi utenti.


Se poi un incaricato della ditta viene a conoscenza che la riproduzione ha scopi di pubblicazione, occorre che lo segnali all'amministrazione perché l'utente dichiari, su apposita modulistica, le intenzioni reali, cioè se si intende inserire l'immagine in una pubblicazione scientifica, esente dal pagamento del canone previsto dal tariffario, o su una pubblicazione commerciale per la quale occorrerà pagare una quota proporzionata al prezzo di vendita e al numero di copie per tiratura.

Il servizio in concessione può pure comprendere il recapito (con sovrapprezzo) delle riproduzioni stesse presso il domicilio dell'utente; analoga operazione potrà anche essere svolta nell'ambito del prestito diretto: il *Regolamento delle biblioteche statali* (art. 51, comma 7) prevede infatti la possibilità di un "inoltrato dei documenti" presso il domicilio del richiedente.⁶

3) *Gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali*

Si tratta in sostanza di un servizio di gestione di biblioteche speciali annesse generalmente a istituti museali per le quali, per carenza del personale, pur in presenza di una richiesta dell'utente, non è possibile garantire un'apertura al pubblico.

4) *Gestione dei punti vendita e utilizzazione commer-*



ciale delle riproduzioni dei beni

Strettamente connesso alla gestione del book-shop, tale servizio prevede la riproduzione e la relativa commercializzazione di beni culturali. Le bi-

biblioteche sono state toccate finora solo marginalmente da queste iniziative, lasciando il campo ai musei.⁷

Tramite la riproduzione dei pezzi più pregevoli e storici sono infatti stati ricavati oggetti come cartoline, manifesti, carte da gioco, articoli di cartoleria (tovaglie, tovaglioli, piatti, sottopiatte, buste e carte da regalo, portapenne, matite), oggetti in tessuto e di abbigliamento (cravatte, foulard, fazzoletti, asciugamani, magliette, cuscini, borse), cd-rom, prodotti didattici per ragazzi (ad esempio giochi) e quant'altro, destinandoli alla vendita di un pubblico desideroso di acquistare un souvenir della sua visita.

Risulta superfluo sottolineare che i pezzi creati devono avere le caratteristiche di essere innanzitutto esteticamente apprezzabili e di prezzo non eccessivo, in quanto destinati a un pubblico medio. Inoltre l'obbligo, previsto dalla legge Ronchey, di apporre sugli oggetti stessi o sulla confezione che li contiene i riferimenti alla collocazione dell'originale fa sì che essi diventino un mezzo di valorizzazione degli originali e dell'ente che li conserva. Per tale ragione occorre che gli oggetti riprodotti siano anche rappresentativi dell'istituzione e quindi la loro

scelta deve essere concordata con il bibliotecario.

5) *Servizi di accoglienza, di informazione, di guida e di assistenza didattica*
Servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti d'ingresso

Organizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali

Si tratta di servizi che per le biblioteche statali possono essere attivati generalmente in occasione di mostre. Oltre alla possibilità di affidare a esterni parte dell'organizzazione della mostra stessa (come l'allestimento) e la sua pubblicizzazione, si potrà far gestire a esterni l'accoglienza del pubblico, la biglietteria, la vigilanza e il servizio di visite turistiche e didattiche.

Il *Regolamento delle biblioteche statali* considera pure servizi aggiuntivi "particolari servizi di informazione bibliografica che, per il loro funzionamento o per il tipo di fornitura, comportino costi aggiuntivi esterni o connessi all'utilizzo di nuove tecnologie dell'informazione" (art. 34). Di conseguenza ne risulta che anche questo servizio può essere appaltato, per cui l'incaricato della ditta aggiudicataria effettuerà le ricerche richieste, regolandosi poi per il compenso direttamente con l'utente.

Si tratta quindi in sostanza di tipologie diverse di servizi sia per la loro natura, sia anche per la loro gestione: alcuni di questi, infatti, sono appaltati dall'amministrazione con un suo impegno economico in quanto è previsto un esborso in favore delle ditte al fine di attivare determinati servizi; altri invece non prevedono oneri in quanto sono affidati *in toto* alla gestione di un'impresa, la quale ne ricava un

utile. Tali servizi però, per essere economicamente convenienti per le ditte, devono necessariamente svolgersi in istituti con una vasta utenza o in occasione di eventi quali mostre di grande richiamo. Infatti le ditte, oltre a pagare un canone allo Stato per l'affitto degli spazi a loro disposizione e delle *royalties* nel caso di sfruttamenti commerciali di riproduzioni di beni culturali,⁸ devono garantire un servizio e quindi essere impegnati con macchinari e personale durante il periodo di attivazione del servizio stesso, anche in mancanza di pubblico e quindi di clienti.

Note

¹ La legge nasce dalla conversione in legge del d.l. 14 novembre 1992, n. 433 (*Misure urgenti per il funzionamento*

dei musei statali). La legge Ronchey ha per titolo *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato*. La legge, già riassorbita anche nel Testo unico dei beni culturali (d.lgs. 490/1999), è pure ora inserita nel recente *Codice dei beni culturali e paesaggistici* (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 41), in particolare nella sezione II (*Uso dei beni culturali*), art. 106-110 e nell'art. 117 (*Servizi aggiuntivi*).

² Si tratta del secondo regolamento, in quanto il primo, d.m. 31 gennaio 1994, n. 171 (*Regolamento recante determinazione di indirizzi, criteri e modalità per la gestione del servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo, dei servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura*

di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario, nonché dei servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale presso i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, le biblioteche e gli archivi di Stato e gli altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali), è stato abrogato. Sulle applicazioni della legge cfr. il numero VIII, 42-43 (luglio-dicembre 1993) del *Notiziario* del Ministero per i beni culturali e ambientali, p. 1-49, in particolare l'articolo di A.M. MANDILLO, *Nuove prospettive per le biblioteche* (p. 46-51).

³ D.lgs. 17 marzo 1995, n. 157: *Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi*.

⁴ La trattativa privata è ammessa solo nel caso in cui la licitazione vada deserta.

⁵ Non a caso, nel recente volume di L. SOLIMA – A. BOLLO, *I musei e le imprese. Indagine sui servizi di accoglienza nei musei statali italiani*,

Napoli, Electa, 2002, le biblioteche non sono state considerate.

⁶ Tale possibilità è sperimentata dalle biblioteche statali romane, attraverso un appalto integrato per la concessione del servizio di riproduzioni dei documenti e di recapito nell'ambito del prestito.

⁷ Ma pensiamo alla British Library o alla Bibliothèque nationale de France, solo per restare in Europa. In Italia segnaliamo i casi della Biblioteca nazionale centrale di Roma, della Biblioteca nazionale e della Biblioteca Reale di Torino; queste ultime sono inserite in un raggruppamento di istituzioni statali regionali e hanno il loro spazio all'interno del bookshop allestito nei locali del Museo Egizio, luogo di maggiore affluenza di pubblico.

⁸ D.m. 8 aprile 1994 (*Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero*).